

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

19021/09

UDIENZA PUBBLICA

DEL 22/01/2009

SENTENZA

N. 237 /

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. CALABRESE RENATO LUIGI	PRESIDENTE	
1. Dott. CARROZZA ARTURO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. FEDERICO RAFFAELLO	"	N. 038278/2008
3. Dott. SCALERA VITO	"	
4. Dott. SANDRELLI GIAN GIACOMO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) FIORITO NICOLA

N. IL 11/07/1960

avverso SENTENZA del 05/10/2007

CORTE APPELLO

di LECCE

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

CARROZZA ARTURO

*Car.*

Udito il Procuratore Generale in persona del *Leu. Alfaro Marto* per un  
conclusione o l' *inammissibilità* del ricorso

che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensori Avv.

*Cerp -*

## FATTO E DIRITTO

1.-La Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, in ordine alla dichiarazione di responsabilità e alla determinazione della pena nei confronti di Fiorito Nicola, in relazione al reato di cui all'art. 612,2° comma, c.p. in danno di Baldari Anna Rita, per avere profferito, all'indirizzo di costei, che stava vietando al primo, alla guida della propria autovettura, il transito in una zona interdetta, la seguente frase: "io sono il tuo capo e devi fare quello che dico io; lunedì ti voglio a rapporto, quella è la macchina, fai la contravvenzione", — ma in parziale riforma ha rideterminato i danni liquidati in favore della stessa, costituita parte civile, in € 5.000,00

2.- L'imputato propone ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per violazione, falsa ed errata interpretazione e applicazione dell'art. 612,2° comma c.p., in quanto: a.- la frase attribuita ad esso Fiorito non era idonea a coartare la libertà psichica della Baldari e la sua determinazione; b.- il male minacciato non poteva dipendere da esso stesso, perché egli, come sindaco non era legittimato ad infliggere sanzioni disciplinari; c.- nessuno scopo giusto aveva da perseguire perché egli aveva già percorso la strada in senso vietato e aveva sollecitato la compilazione del verbale; d.- la frase profferiva doveva ritenersi una mera manifestazione di un'intenzione priva di attuabilità; e.- la frase era stata pronunciata in uno stato di "ira sociale" davanti all'arroganza della Baldari, animata dalla smania di censurare pubblicamente, anche al di là dello zelo, il sindaco; f.- la minaccia non doveva ritenersi il grave; g.- l'ipotesi delittuosa poteva ritenersi quella di cui all'art. 650 c.p.

3.- Il ricorso è manifestamente infondato.

I giudici del merito hanno dato conto di come dalle dichiarazioni dei testi escussi risultava che il Fiorito, nonostante l'impossibilità di transitare nella zona, interdetta al traffico veicolare, peraltro su ordinanza sindacale dello stesso Fiorito, e il divieto opposto dal vigile Baldari, nel rispetto della normativa, avesse pronunciato la frase "io

Lecce

sono il tuo capo, tu devi obbedire ai miei ordini, domani ti voglio nel mio ufficio a rapporto" e subito dopo avesse, con una sgommata, ugualmente proseguito nonostante il divieto di circolazione. Gli stessi giudici del merito hanno di conseguenza legittimamente e con logica evidenziato che il Fiorito non aveva chiesto una semplice relazione di servizio sui fatti, che peraltro erano a conoscenza dello stesso sindaco, ma avesse voluto intimidire, facendo intravedere la possibilità di azioni disciplinari, il vigile urbano, che aveva cercato soltanto di fare rispettare il divieto, per "non avere ubbidito ai suoi ordini". E, difatti, la Corte territoriale ha precisato che successivamente come risultava da un testimonianza il Ferito aveva chiamato davanti a sé sia la Baldari che il Comandante per verificare la possibilità di un'azione disciplinare.

Il fatto che il potere disciplinare spettasse al Segretario comunale non poteva escludere l'intento minaccioso tenuto conto che l'imputato comunque era sempre il capo dell'amministrazione comunale e si trovava in una situazione di superiorità gerarchica rispetto alla parte offesa. Per cui la minaccia era certamente grave, come, peraltro, evidenziato dai giudici del merito, proprio in considerazione della subordinazione gerarchica.

Che il fatto fosse idoneo a incutere timore e turbamento è provato da quanto evidenziato dalla Corte territoriale e cioè che la Baldari, nell'occasione, si trovò sconvolta e in lacrime.

La deduzione che il fatto poteva essere riconosciuto come violazione dell'art. 650 c.p., non trova alcuna consistenza, perché il fatto contestato non è l'inosservanza del divieto bensì la minaccia al vigile urbano.

La manifesta infondatezza del ricorso importa che lo stesso va dichiarato inammissibile.

Ne consegue anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma determinata, per le ragioni di inammissibilità, in euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" (Corte Cost. n. 186/ 2000).

P.Q,M

*Car,*

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

ROMA 22 gennaio 2009

Il Consigliere estensore

*Ceri*

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

Deposito in Cancelleria

6 MAG. 2009



Il Cancelliere di  
*[Handwritten signature]*